

**Servizio per i problemi dei lavoratori immigrati extracomunitari e delle loro famiglie**

**CIRCOLARE N 45/99**

**prot. n. 950 del 21 giugno 1999**

Alle Direzioni Regionali del lavoro Settore Politiche  
del Lavoro - Settore Ispezione del Lavoro  
LORO SEDI

Alle Direzioni Provinciali del Lavoro Servizio  
Politiche del Lavoro - Servizio Ispezione del Lavoro  
LORO SEDI

Alla Provincia Autonoma di Bolzano A.A.

**DIREZIONE GENERALE PER L'IMPIEGO  
SERVIZIO PER I PROBLEMI DEI  
LAVORATORI IMMIGRATI  
EXTRACOMUNITARI E DELLE LORO  
FAMIGLIE**

Rip.ne 19 Lav. – Uff. Lav. – Ispett. Lavoro  
BOLZANO

Alla Provincia Autonoma di Trento

Assessorato al lavoro TRENTO

Alla Regione Autonoma Friuli V.G.  
Agenzia Regionale del Lavoro TRIESTE

**OGGETTO : T.U. 286/98 – art. 27 comma 1 lett.  
d) – Criteri di applicazione.**

Alla Direzione Regionale del Lavoro del Friuli V.G.  
TRIESTE

Alla Regione Siciliana – Ass.to al lavoro  
Uff. Reg. Lav. – Ispett. Reg. Lav. – U.S.C.L.S.  
PALERMO

All'Ufficio Speciale Collocamento Lavoratori dello  
Spettacolo  
R O M A

Facendo seguito alla circolare n. 31 del 12/4/99 concernente l'oggetto, si forniscono, d'intesa con il Ministero degli Affari Esteri, alcuni chiarimenti in ordine alle procedure concernenti l'ingresso di traduttori ed interpreti ai sensi dell' art. 27 lett. D) del D. L.vo 286/98.

A tale riguardo si ritiene opportuno precisare che, per quanto riguarda la presentazione ai competenti Uffici Consolari della documentazione da acquisire ai fini del rilascio dell' autorizzazione al lavoro, dovrà essere considerato idoneo il titolo di studio di traduttore o interprete , specifico per le lingue richieste, rilasciato da una scuola statale o legalmente riconosciuta secondo la legislazione vigente nello Stato in cui tale titolo è stato rilasciato.

Potrà, altresì, essere ritenuto idoneo l'attestato professionale di traduttore o interprete, specifico per le lingue richieste, rilasciato da un Ente pubblico o da altro Istituto legalmente riconosciuto secondo la legislazione vigente nello Stato in cui tale attestato è stato rilasciato.

Al di fuori della predetta documentazione, non potranno essere ritenuti idonei altri attestati ( certificazioni di aziende o enti privati, etc. ).

Le rappresentanze diplomatico-consolari dovranno apporre il visto previsto dalla circolare n. 31/99, verificando, nel contempo, la legittimazione dell'organo straniero al rilascio dei predetti documenti.

Le direzioni Provinciali del Lavoro- Settore Politiche del Lavoro- potranno rilasciare la prescritta autorizzazione al lavoro, previa presentazione dei titoli debitamente vistati secondo le direttive impartite con la presente circolare.

FIRMATO

IL DIRETTORE GENERALE